

PROT. N. 1431
DEL 03 MAR 2015

Comune di San Tammaro
Prot. N. 1431 4/3/2015
Albo N. 151 4/3/2015
AVVISO AI CREDITORI
EX ART. 92 L.F.
[Firma]

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Fallimentare
Fallimento impresa individuale *Violante Mario* n. 96/2014
Sentenza n. 99/2014 del 18/12/2014
Giudice delegato: dott.ssa Valeria Maisto
Curatore fallimentare: avv. Alfredo Sagliocco

Comunicazione a mezzo *posta elettronica certificata* - PEC

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione fallimentare, con sentenza n. 99/2014 del 18/12/2014, ha dichiarato il fallimento n. 96/2014 dell'impresa individuale *Violante Mario*, C.F. VLNMRA66L151261P, sedente in San Tammaro, provincia di Caserta, alla via XXV Maggio n. 15, nominando G.D. la dott.ssa Valeria Maisto e curatore il sottoscritto avv. Alfredo Sagliocco con studio in Aversa 81031, provincia di Caserta, alla via Atellana n. 19, tel. 081.890.63.73 - 081.504.40.36 e fax n. 081.502.02.11 e con indirizzo di PEC avv.sagliocco@legalmail.it.

I creditori ed i titolari di diritti reali o personali su beni mobili ed immobili di proprietà della società fallita od in possesso degli stessi possono partecipare al concorso inviando all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento fallimentosmcv962014@legalmail.it apposita domanda, ai sensi dell'art. 93 della L.F.

Le domande di ammissione al passivo e quelle di rivendicazione e restituzione di beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento dovranno pervenire, unitamente ai relativi allegati, almeno 30 gg. prima dell'udienza del 09/04/2015 fissata per l'esame dello stato passivo e, pertanto, entro e non oltre il giorno 10 marzo 2015, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato.

Ogni altra diversa trasmissione del ricorso e dei rispettivi allegati renderà irricevibile la domanda. Nella stessa domanda i creditori dovranno necessariamente indicare un proprio domicilio PEC [che non deve essere necessariamente intestato al creditore], al quale il ricorrente desidera ricevere ogni futura comunicazione inerente la procedura, in assenza del quale ogni successiva comunicazione sarà effettuata mediante deposito cartaceo nella cancelleria fallimentare competente. I creditori sono, altresì, tenuti a comunicare al sottoscritto curatore ogni eventuale variazione dell'indirizzo PEC.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine dei dodici mesi successivi al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive ex art. 101 L.F. e come tali verranno trattate. Il creditore avrà comunque diritto a concorrere sulle somme già distribuite, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 112 L.F. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, potrà chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Decorso il suddetto termine di dodici mesi, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno comunque

ammesse se l'istante fornirà prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

Ai sensi dell'art. 93 L.F., il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare, del Giudice Delegato al quale saranno dirette, nonché e le generalità del creditore [nome, cognome ovvero denominazione sociale, numero di codice fiscale e partita Iva];
2. la determinazione della somma [capitale e interessi] che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

Si rammenta poi che:

- a. il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra;
- b. se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4, il credito è considerato chirografario;
- c. se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-*bis* L.F.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4, il credito è considerato chirografario.

Al ricorso vanno allegati i documenti dimostrativi e/o giustificativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica del bene, in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Eventuali originali di titoli di credito allegati al ricorso andranno, invece, depositati in originale presso la cancelleria fallimentare del Tribunale. I documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati sino all'udienza fissata per lo stato passivo.

I creditori che siano lavoratori subordinati dovranno evidenziare quanto richiesto per retribuzioni arretrate, quanto per TFR e per mancato preavviso avendo cura di fornire tutti i giustificativi e i conteggi dettagliati.

Le imprese artigiane, per ottenere l'ammissione al privilegio, dovranno allegare documentazione adeguata [certificato di iscrizione all'albo rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data recente, copia dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni Iva relative all'anno in cui sono sorte le ragioni del credito e ai due precedenti, copia del libro matricola].

Gli istituti di credito dovranno allegare alla domanda copia del contratto di conto corrente e gli estratti del conto corrente dell'ultimo anno.

Qualsiasi ulteriore informazione ed eventuali specifiche indicazioni riguardo la presentazione dei documenti giustificativi necessari alla valida presentazione del ricorso possono essere richieste al sottoscritto curatore.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al

passivo e per la rivendica o la restituzione. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Qualora tali beni non siano stati acquisiti all'attivo della procedura è possibile chiedere l'ammissione al passivo per il controvalore che le cose avevano alla data di dichiarazione del fallimento. Nel caso in cui il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione sia cessato dopo l'apposizione dei sigilli o sia stato perso dal curatore dopo l'acquisizione è possibile chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa in prededuzione.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale, nel qual caso questi deve essere fornito di apposita procura.

L'udienza per l'esame dello stato passivo, nella quale si verificherà l'ammissibilità dei crediti, sarà tenuta il giorno 09/04/2015 alle ore 9:00 nella sede del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, innanzi al G.D. dott.ssa Valeria Maisto, presso i soliti locali.

Il sottoscritto curatore fornirà su richiesta ogni ulteriore notizia utile al deposito di una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo stato passivo, avvertendo che:

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 L.F., provvederà al deposito del progetto di stato passivo presso la cancelleria del Tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
2. i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'art. 93, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Ai sensi dell'art. 40 L.F., si richiede ai creditori di manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, la cui nomina avverrà da parte del Giudice Delegato, ovvero di segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dalla citata disposizione. I creditori interessati ad assumere tale funzione sono invitati ad esprimere il proprio consenso ed il proprio impegno ad accettare la suddetta nomina inviando comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al suddetto indirizzo, entro e non oltre otto giorni dalla data del ricevimento della presente.

Infine, ai fini di un sollecito svolgimento della procedura, si invitano i creditori a far pervenire allo scrivente ogni notizia sulla società fallita e/o sui rapporti con la stessa intrattenuti, ritenuta utile per il recupero dei crediti, per la ricostruzione del patrimonio e per individuare i soggetti responsabili del dissesto. Chiunque fosse in possesso di beni, attrezzature o altro di proprietà della fallita è tenuto a darne immediata comunicazione alla curatela.

Distinti saluti.

Aversa, 27/02/2015

Il curatore
avv. Alfredo Sagliocco
(atto sottoscritto digitalmente)